





























































































"Le disposizioni del comma 4 dell'articolo 25 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1985".

-----

AGGIORNAMENTO (10)

Il D.L. 13 maggio 1985 n. 176 convertito senza modificazioni dalla L. 15 giugno 1985 n. 287 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine di cui al primo comma dell'articolo 25 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, e' prorogato di due anni".

-----

AGGIORNAMENTO (17)

La L. 10 agosto 1988 n. 349 ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che "Il termine del 30 giugno 1988 concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprieta' contadina, previsto dal comma 17 dell'articolo 25 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e' prorogato al 31 dicembre 1991".

Art. 26.

**((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 NOVEMBRE 1983 N. 638)).**

Art. 27.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 12 settembre 1983

PERTINI

CRAXI - DE MICHELIS -  
DEGAN - GORIA - LONGO

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 settembre 1983

Atti di Governo, registro n. 48, foglio n. 15

ALLEGATO

Parte di provvedimento in formato grafico

